



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 136 del 06/06/2023 – 06/07/2023 Udienza pubblica del 06/06/2023
Massima:	<p>Titolo Spettacolo - Polizia amministrativa - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Pandemia da COVID-19 - Sostegno contro le ricadute economiche negative nel settore dell'industria culturale - <i>Proroga</i> delle misure di semplificazione, emanate durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la realizzazione di spettacoli dal vivo, previste dall'art. 38-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ed eccedenza dai limiti statutari - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto speciale – l'art. 13, comma 71, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie). Con la disposizione impugnata la Regione Siciliana, applicando fino al 31 dicembre 2022 alcune misure di semplificazione emanate durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la realizzazione di spettacoli dal vivo, previste dall'art. 38-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, ha inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto d'Italia, con riferimento però a funzioni tuttora di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza statale. Con riguardo alle regioni a statuto speciale, infatti, il trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa (originariamente attribuite al questore e all'autorità locale di pubblica sicurezza dagli artt. 68 e 69 TULPS), richiede l'adozione di norme di attuazione statutaria che, nel caso della Regione Siciliana, non si è ancora avuta. La disposizione censurata, dunque, ha in tal modo interferito con la disciplina dettata dagli artt. 68 e 69 TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e si pone in contrasto con le previsioni statutarie (art. 43, dello Statuto regionale) e costituzionali (art. 116, della Costituzione), nonché risulta lesiva delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione. Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 71,</p>



	della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 71, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Art. 43 dello Statuto speciale.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 68 e 69 TULPS; Art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Art. 38-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.</p>

Per la stessa sentenza vedere anche nelle categorie *Enti Locali* ed *Edilizia e Urbanistica*.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

